

**LEGGE REGIONALE N. 65 DEL 19-08-1996
REGIONE ABRUZZO**

**Modificazione ed integrazione alla LR
31.5.1994, n. 30: Norme per l'attività venatoria
e per la tutela della fauna selvatica.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 16
del 4 settembre 1996

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#)



*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

1. Alla LR 31.05.1994, n. 30, recante << Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica >>, sono apportate le modifiche ed integrazioni risultanti dagli articoli che seguono.
2. Il richiamo ad articoli di legge senza specificazione è riferito alla predetta legge regionale che di seguito non sarà ripetuta.

ARTICOLO 2

1. Al secondo comma - lettera a) - dell' articolo 8, così come modificato dall' art. 4 della LR n. 33/ 95, dopo le parole << comprensori faunistici >> sono aggiunte le seguenti parole: << in ciascuno dei quali è successivamente individuato, ai sensi dell' articolo 21, un Ambito territoriale di **caccia** >>.

ARTICOLO 3

1. Al secondo comma, lett a), dell' articolo 21, dopo le parole << almeno due ambiti >>, sono aggiunte le seguenti parole: << di cui eventualmente uno interprovinciale, >>.

ARTICOLO 4

1. Al primo comma dell' articolo 22 sono aggiunte le seguenti parole: << Nel rispetto di tali indici, le ammissioni dei cacciatori non residenti in Abruzzo sono consentite, con le priorità previste dal successivo comma 6 ed in base ai criteri di reciprocità , secondo quote determinate da intese interregionali promosse dalla Giunta Regionale >>.

2. Il quarto comma dell' art. 22, così come modificato dal secondo comma dell' art. 4 della LR 7.9.1995, n. 124, è integralmente sostituito dal seguente:

<< 4. Il cacciatore ha diritto l' accesso all' ambito territoriale di **caccia** istituito nel corrispondente comprensorio in cui risiede o dove è stabilmente dimorante per motivi di pubblico servizio, ovvero nell' ambito territoriale di **caccia** all' interno del quale è localizzato l' appostamento fisso di cui è titolare. La Provincia competente, su specifica ed iniziale richiesta inoltrata dagli interessati improrogabilmente entro il 15 giugno di ogni anno, iscrive i cacciatori negli Ambiti territoriali di **caccia** di competenza. Nelle annate successive a quella di prima iscrizione, a partire dalla stagione venatoria 1997/ 1998 e fermo restando il possesso dei requisiti necessari, il cacciatore conferma l' iscrizione all' ambito d' appartenenza inoltrando alla Provincia competente, contestualmente alla riconsegna del tesserino regionale che deve avvenire entro il termine improrogabile del 15 giugno di ogni anno, ricevuta dell' avvenuto versamento della quota di partecipazione all' Ambito territoriale di **caccia** in cui è stato iscritto nella stagione precedente >>.

3. Il tredicesimo comma dell' articolo 22 è sostituito dal seguente:

<< 13. Le Province, previa verifica dell' avvenuto versamento delle relative quote di iscrizione e/ o d' ammissione e del possesso dei requisiti necessari, annotano sul tesserino regionale gli ambiti territoriali di **caccia** nei quali il cacciatore è autorizzato ad accedere il qualifica di iscritto e/ o d' ammesso >>.

ARTICOLO 5

1. Il quinto comma dell' articolo 34 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

<< 5. La Regione, al fine di assicurare una pluralità di utilizzazione del territorio ai fini faunistici e venatori emana, con proprio regolamento, norme per l' istituzione di nuove aziende, nonché direttive vincolanti inerenti, la densità venatoria, l' estensione, la gestione faunistico - venatoria, la collocazione, le modalità della vigilanza venatoria, la sospensione e la revoca dell' autorizzazione per tutte le Aziende agriturismo - venatorie e faunistico - venatorie presenti nel territorio regionale. >>.

ARTICOLO 6

1. Il quinto comma dell' articolo 35 è sostituito dal seguente:

<< 4. Le Province esercitano le funzioni amministrative inerenti l' autorizzazione dell' attività di tassidermia ed imbalsamazione >>.

ARTICOLO 7

1. Al quinto comma dell' art. 44, dopo le parole << di pubblica sicurezza >> sono aggiunte le seguenti parole: << il cui utilizzo è previsto altresì per le aziende faunistico - venatorie ed agro - turistico - venatorie >>.

ARTICOLO 8

1. Al secondo comma dell' art. 51, dopo le parole << Previo adeguamento alle norme regionali >>, le successive restanti parole del comma sono sostituite dalle seguenti: << di cui all' articolo 34 della presente legge >>.

ARTICOLO 9

1. E' abrogato il terzo e quarto comma dell' articolo 4 della LR 02.05.1995 n. 93.
2. E' abrogata qualsiasi altra norma contraria o in contrasto con la presente legge.

ARTICOLO 10

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addì 19 agosto 1996